

VERSIONE N. 2



**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 1 - **MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA**

Unità Specialistica Art. 126-bis

Copo Unità Dott. Ing. Vincenzo Fyyyy

Via del fosso dell'Acqua Acetosa Ostiense, 9
00141 Roma

Email: revpatenti:uprmsud@mit.gov.it

Prot. 0000/2023

del 05/04/2023

Roma, 05/04/2023

Sig.ra Zzzzzz Wwww

via J. Kkkkkkk 8

00179 ROMA

OGGETTO: Comunicazione ex art. 7/1 della L. 241/90, dell'avvio di un procedimento amm.vo di revisione della patente ai sensi dell'art. 126 bis del C.d.S. – PAT. N. LOLL0000L

Si comunica che la S.V. è inserita tra i nominativi indicati nell'elenco informatico delle patenti da revisionare, ai sensi dell'art. 126 bis del CdS (esame teorico e pratico – prove non ripetibili).

Per tale motivo è stato avviato un procedimento ai fini dell'eventuale emissione del provvedimento di revisione ai sensi dell'art. 126 bis del CdS (esame teorico e pratico – prove non ripetibili). Tutto ciò premesso, si comunica che, ai sensi dell'art.10 della legge 241/1990, la S.V. ha facoltà di partecipare al procedimento in oggetto attraverso la presentazione di memorie scritte e controdeduzioni da inviare alle mail sopracitate all'attenzione del Dott. Ing. Vincenzo Fxxxxi.

L'eventuale presentazione della copia di un ricorso gerarchico o giurisdizionale avverso una sanzione che abbia comportato la decurtazione del punteggio, sia esso ancora pendente o già definito, non consente allo scrivente Ufficio di sospendere l'azione amministrativa qualora il plafond punti risulti comunque a zero, essendo in tal senso il procedimento vincolato per legge come ATTO DOVUTO.

Sarà a tal fine necessario inoltrare il medesimo al Comando dell'organo di Polizia che ha inserito il verbale nell'Anagrafe nazionale evidentemente prima che lo stesso fosse giuridicamente definito, ai fini del suo immediato STORNO.

Le fattispecie previste dai precedenti punti 1), e 2) possono essere realizzate presso l'Amministrazione di cui in intestazione ovvero per il tramite di mail ordinarie o PEC entro 20 giorni dalla data di ricevimento della presente. Le memorie eventualmente presentate saranno valutate prima dell'adozione del provvedimento finale, che deve essere emanato entro il termine di 90 gg decorrenti dalla data di notificazione dell'avvio del procedimento.

Per quanto attiene ai rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione precedente (Legge n. 241/90 art. 8.2 capoverso c bis) nelle ipotesi di provvedimento non emesso ovvero emanato tardivamente, si informa che può essere proposto ricorso gerarchico o giurisdizionale. Le modalità e i termini per procedere nei predetti ricorsi avverso il provvedimento finale sono indicati in calce allo stesso. Dell'eventuale archiviazione o sospensione del procedimento verrà data comunicazione anche per le vie brevi.

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 126-b/s CdS - NOTIZIE UTILI DA CONOSCERE

Il conducente di un autoveicolo, nel momento in cui gli viene consegnato o notificato un verbale, prende contestualmente cognizione sia delle infrazioni che gli sono state contestate sia delle conseguenze sanzionatorie connesse alle medesime, ivi compreso, quindi, anche la perdita dei punti.

I dati relativi alle infrazioni al CdS definite, e le eventuali decurtazioni dal plafond punti potente, sono inserite nel sistema telematico dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida (entro 30 giorni dalla definizione della contestazione - art. 126 bis c.2 - CdS), dal Comando dell'organo di Polizia che ha contestato il verbale elevando la sanzione omm.va e/o penale. Tali uffici rappresentano gli unici organi istituzionali cui è stato demandato per Legge la prerogativa di inserire o stornare i verbali dalla rete.

La predetta transazione informatica, pertanto, riveste la prerogativa di atto con fede privilegiata, essendo fidefacente ai sensi dell'art. 2700 del Codice Civile, fino a querela di falso.

Si informa che scrivente Ufficio non detiene le copie cartacee dei verbali elevati dagli organi di Polizia per accertate infrazioni a norme del CdS. I predetti verbali rimangono disponibili, per converso, presso il Comando dei medesimi, in formato cartaceo integrale.

Si informa, inoltre, che con la semplice registrazione personale presso il sito "il portale dell'automobilista", si acquisisce l'importante prerogativa di poter visionare e annullare i dati di tutte le singole infrazioni che hanno comportato le decurtazioni parziali, potendo verificare, altresì, l'attuale saldo punti patente.

Per quanto attiene la fattispecie dell'eventuale mancata notifica dell'avvenuta decurtazione parziale del plafond punti patente, conseguente all'accertata violazione di una norma del CdS, si riporta, anche al fine di contemperare le esigenze di gestione del contenzioso con i principi tipici dell'azione amministrativa, quali efficacia, semplificazione e trasparenza, uno stralcio della Sentenza Consiglio di Stato n. 5857/2019 del 23/08/2019: "omissis... la comunicazione della avvenuta decurtazione del punteggio non è condizione di validità della sanzione accessoria della decurtazione del punteggio della patente, che produce comunque i suoi effetti immediatamente nella sfera giuridica dell'interessato, né del provvedimento di revisione della patente di guida, che consegue in via necessitata della perdita totale dei punti attribuiti alla patente medesima, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo punti, garantendo tale sistema la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell'azzeramento, per evitare la revisione".

In buona sostanza, pertanto, si afferma che le comunicazioni di avvenuta decurtazione parziale, essendo prive di contenuto provvedimentoale, si configurano esclusivamente in mere informative sulla variazione del punteggio, la cui fonte giuridica non è altro che il verbale di contestazione.